

STATUTO

S. IGNAZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA IGNATIANUM 23

Numero REA: ME - 221617

Codice fiscale: 03219070830

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-08-2012 - Statuto completo	2
Parte 2 - Protocollo del 17-10-2016 - Modifica	26

	<Statuto	
	della società cooperativa	
	"S. IGNAZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione - denominazione - sede)	
	E' costituita la società cooperativa denominata "S. IGNAZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La società ha sede nel comune di Milazzo (ME).	
	Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2032, salvo proroga o scioglimento anticipato nelle forme e con gli effetti di legge.	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico e regole dell'attività mutualistica)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, alla formazione scolastica, all'educazione, alla formazione professionale e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti social-	

mente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire e svolgere servizi ed attività di cui alla lettera a) e alla lettera b) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, ex legge 381/91, quali scolastici, educativi, formativi, sociali, socio - sanitari.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire, svolgere e/o istituire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, per enti pubblici e privati, statali e parastatali, A.S.P, tutte quelle attività e servizi previsti nelle attività di gestione di: asili nido, scuole dell'infanzia, scuole materne, scuole di ogni genere e grado, paritarie, private e pubbliche, nonché servizi ausiliari di collegamento; attività di formazione professionale, tutti i servizi socio assistenziali e riabilitativi, di cui alla L.R. n. 22 /1986 e successive modifiche e integrazioni, dalla legge 328/2000, ed eventuali modifiche ed integrazioni di qualsiasi altra legislazione regionale, nazionale e comunitaria, e servizi ed attività attinenti, affini o connessi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, la Cooperativa ha come oggetto:

- svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati, le seguenti attività, in via esemplificativa e non esaustiva:

Gestione di asili nido, scuole dell'infanzia, scuole materne, scuole di istruzione, scuole di ogni genere e grado, pubbliche, paritarie, private; Attività di formazione professionale; Diritto/Dovere alla formazione in genere; Formazione nell'ambito dell'apprendistato professionale; Specializzazione post qualifica; Qualificazione di base post ex scuola dell'obbligo; Formazione Superiore; Riqualificazione professionale; Riconversione professionale; Formazione per Ambiti Speciali; Alta Formazione; Formazione a distanza; Formazione conti-

	nua e permanente; promuovere ed organizzare attività di studio, ricerca e documentazio-
	ne; gestire e/o istituire attività educative e scolastiche di orientamento, istruzione, forma-
	zione professionale di ogni genere e tipo, attività educative in genere formali e non for-
	mali; promozione, addestramento e coordinamento di iniziative di perfezionamento, orien-
	tamento, specializzazione e aggiornamento professionale, scuole e attività educative in ge-
	nera formali e non formali; attività didattiche, ludico-ricreative anche di tipo laboratoriale;
	curare e sviluppare i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con tutte le istituzioni
	pubbliche e private, nazionali o internazionali interessate ai problemi della scuola e della
	formazione; implementare azioni di politica attiva del lavoro; orientamento scolastico e lavo-
	rativo; corsi di formazione professionale; istituire e/o gestire spazi di informazione e consi-
	glio sui percorsi formativi, lavorativi e professionali, per minori, giovani e adulti, per studen-
	ti o persone già in possesso di un'esperienza professionale, alla ricerca di un impiego o già
	occupati; organizzazione di incontri, eventi, workshop e laboratori; pubblicazione di libri,
	opuscoli, riviste, video e c.d.;
	- orientamento all'auto imprenditorialità e servizi di sostegno all'avvio e al consolidamento di
	nuova impresa; servizi a supporto dell'offerta lavoratori (accoglienza/colloquio orientati-
	vo/bilancio di competenze/ tirocinio orientativo); servizi a supporto della domanda delle a-
	ziende (accoglienza / informazione/analisi dei fabbisogni); Work experiences, tirocini, sta-
	ge; formazione finalizzata all'inserimento e reinserimento lavorativo; percorsi di istruzione
	e formazione tecnico superiore integrata (IFTS); formazione professionalizzante nell'ambito
	dei corsi di laurea; alta formazione post laurea; corsi di laurea; formazione permanente, for-
	mazione alfabetizzazione informatica e linguistica; " E.C.M.": educazione continua in medi-
	cina; Formazione continua, aggiornamento delle competenze, specializzazione perfeziona-
	mento, qualificazione e riqualificazione professionale, formazione conseguente a riconver-
	sione di attività produttive e di supporto alla innovazione aziendale ed all'auto imprenditoria-

	lità, corsi scolastici e di recupero, di ogni ordine e grado; organizzazione e gestione di corsi	
	anche per corrispondenza, attività di studio, ricerca e sviluppo; prestazione di servizi tec-	
	nici, logistici e amministrativi per la progettazione, consulenza nel campo tecnico - forma-	
	tivo, servizi di medicina scolastica; gestire centri sportivi polivalenti, servizi per la dif-	
	fusione e la promozione in genere della cultura: conferenze, mostre, seminari, cinefo-	
	rum.	
	La cooperativa fra l'altro può istituire e/o gestire servizi sociali, per anziani, minori, disa-	
	bili psichici e/o fisici, immigrati, malati terminali, malati in genere e cronici, persone in stato	
	di disagio e persone in genere:	
	- gestire tutti i servizi di assistenza, telesoccorso, teleassistenza, telemedicina; servizi resi-	
	denziali diurni di prevenzione e di riabilitazione, di animazione culturale e risocializzazio-	
	ne;	
	- assistenza domiciliare e/o infermieristica, servizio di trasporto per disabili, minori ed	
	anziani, con o senza accompagnatori e per persone in genere, assistenza igienico scolastica	
	e/o trasporto per disabili; gestire e istituire tutti i servizi rivolti alla tutela, cura e riabilitazio-	
	ne di disabili, anziani, minori, persone svantaggiate o ai margini sociali; assistenza di base	
	e specialistica per disabili scolarizzati; servizi di educativa domiciliare; servizi di tutoraggio e	
	orientamento scolastico; segretariato sociale, servizio sociale professionale; la cooperativa	
	può istituire e/o gestire per minori, disabili psichici e/o fisici, anziani, ragazze madri, gestan-	
	ti, donne in difficoltà, immigrati, persone in stato di disagio o ai margini della società, ca-	
	se, comunità e/o centri d'accoglienza, istituire e/o gestire R.S.A., C.T.A., strutture abitative	
	riabilitative, comunità di tipo familiare, strutture socio-assistenziali e/o comunità alloggio,	
	case di riposo, centri sociali, istituti di ricovero residenziali e/o diurni, case albergo, case	
	protette, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, servizi so-	
	cio/sanitari integrati, anche a mezzo di convenzioni e/o società miste con le A.S.P. ed enti	

	pubblici e privati; gestire soggiorni vacanze, colonie; gestione di mense aziendali e refezio-
	ne scolastiche, gestire servizi di pulizia di ogni genere e tipo; curare l'orientamento e l'uti-
	lizzazione del volontariato; istituire e/o gestire il Servizio Civile Nazionale, ostelli della
	gioventù; case alloggio per studenti, attività di turismo sociale; attività per emigrati ed immi-
	grati; svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.
	La cooperativa può stipulare convenzioni e/o costituire società miste con enti pubblici e pri-
	vati; partecipare ai pubblici appalti, alle trattative e licitazioni private ecc., compiere tutti
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, indu-
	striale e finanziarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.
	Per il conseguimento degli scopi sopra detti, la cooperativa potrà usufruire di contri-
	buti, benefici, sussidi, finanziamenti, e di tutte le provvidenze in genere, statali, regio-
	nali, comunitarie e di ogni altro ente, o di finanziamenti da pubbliche amministrazioni, da
	organismi nazionali o internazionali od anche enti o figure giuridiche private nonché per-
	sone fisiche.
	La cooperativa, può:
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, se svolgono
	attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
	b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consorzi, reti scolastiche,
	enti consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed
	agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
	c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia
	forma, per l'ottenimento del credito ai soci;
	d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-
	mento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modificazioni
	ed integrazioni.

	Può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c. La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa e di risparmio dei soci, stimolando lo spirito di previdenza raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo amministrativo applicando i principi che informano il presente statuto ed i regolamenti statutari eventualmente emanati ai sensi dell'art. 40.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. La Cooperativa potrà aderire ad organismi di secondo grado su determinazione dell'Organo Amministrativo.	
	Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono tutte le persone senza alcuna discriminazione o distinzione.	
	La Società, con riguardo alle attività contemplate nell'oggetto sociale, potrà esercitare attività di cui all'art. 1 della legge 23.11.1939 n. 1815 e comunque per le quali sia prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione, nel rispetto della normativa speci-	

fica.

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato, nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 del c.c..

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) *Soci prestatori*, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

b) *Soci volontari*, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge;

c) *Soci fruitori*, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.

Possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche, o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Inoltre possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda	
scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.	
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.	

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo

amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 11 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 11.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	

	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione	
	del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti	
	con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il	
	rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di	
	morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le	
	modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede	
	alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o	
	degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devo-	
	luto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamen-	
	to.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapp-	
	prezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito	
	derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da presta-	
	zioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei confe-	

rimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 14 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 15 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al poten-

	ziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma ed accettazione dal	
	potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni	
	mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro	
	60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il	
	socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'assemblea.	
	Art. 16 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del pro-	
	getto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta)	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinando-	
	li:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11	
	della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.	

7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 17 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso.

Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci, l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies.

ORGANI SOCIALI

Art. 18 (Organi)

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo;

c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 19 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 20 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 16.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Quando si tratta di deliberare sulla modifica dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Art. 22 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consen-

tire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 23 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci .

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Nel caso di più amministratori non costituenti un consiglio di amministrazione l'assemblea è presieduta dall'amministratore più anziano di età.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 25 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta.

Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina e anche a tempo indeterminato. Nel caso di nomina per un periodo fissato all'atto della nomina, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla

nomina integrativa.

Art. 26 (Consiglio di amministrazione)

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Art. 27 (Sostituzione degli amministratori)

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Art. 28 (Poteri di gestione)

Al consiglio di amministrazione, competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

All'organo amministrativo spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art. 29 (Deleghe)

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e gli atti per legge riservati al consiglio.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di tre membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art. 30 (Rappresentanza)

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 31 (Rimborsi e compensi)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 32 (Controllo diretto dei soci)

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 33 (Collegio sindacale e revisore contabile)

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE

Art. 34 (Scioglimento)

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 35 (Devoluzione)

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 21.

Art. 37 (Prevalenza della mutualità)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità e pertanto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa è fatto divieto di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole suddette sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 38 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la «disciplina delle società cooperative», a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata..

F.ti: Crupi Maria Tindara.- Tumeo Maria.- De Matteis Valentina.- Di Stefano Rosetta.- Anna Aiello.- Marina Magaudda Notaio..

Io sottoscritto Dott. Marina Magaudda Notaio in Lipari certifico che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme all'originale depositato ai miei atti.

F.to: Marina Magaudda Notaio.>

atto delle proposte del Presidente, ritenute opportune le relative deliberazioni nei termini sopra esposti, con votazione unanime effettuata con voto palese ed a voce

DELIBERA

1) di modificare l'oggetto sociale mediante eliminazione dell'attività di prestazione di servizi socio-sanitari e, pertanto, di modificare l'articolo 4 del vigente statuto sostituendolo con il seguente:

"Considerata l'attività mutualistica della Società, la Cooperativa ha come oggetto:

svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati, le seguenti attività, in via esemplificativa e non esaustiva:

Gestione di asili nido, scuole dell'infanzia, scuole materne, scuole di istruzione, scuole di ogni genere e grado, pubbliche, paritarie, private; attività di formazione professionale; Diritto/Dovere alla formazione in genere; formazione nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante; specializzazione post qualifica; qualificazione di base post ex scuola dell'obbligo: formazione superiore; riqualificazione professionale; riconversione professionale; formazione per Ambiti Speciali; alta formazione; formazione a distanza; formazione continua e permanente; promuovere ed organizzare attività di studio, ricerca e documentazione; gestire e/o istituire attività educative e scolastiche di orientamento, istruzione, formazione professionale di ogni genere e tipo, attività educative in genere formali e non formali; promozione, addestramento e coordinamento di iniziative di perfezionamento, orientamento, specializzazione e aggiornamento professionale, scuole e attività educative in genere formali e non formali; attività didattiche, ludico-ricreative anche di tipo laboratoriale; curare e sviluppare i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con tutte le istituzioni pubbliche e private, nazionali o internazionali interessate ai problemi della scuola e della formazione; implementare azioni di politica attiva del lavoro; orientamento scolastico e lavorativo; corsi di formazione professionale; istituire e/o gestire spazi di informazione e consiglio superiori sui percorsi formativi, lavorativi e professionali, per minori, giovani e adulti, per studenti o persone già in possesso di un'esperienza professionale, alla ricerca di un impiego o già occupati; organizzazione di incontri, eventi, workshop e laboratori; pubblicazione di libri, opuscoli, riviste, video e c.d.;

- orientamento all'auto imprenditorialità e servizi di sostegno all'avvio e al consolidamento di nuova impresa; servizi a supporto dell'offerta lavoratori (accoglienza/colloquio orientativo/bilancio di competenze/ tirocinio orientativo); servizi a supporto della domanda delle aziende (accoglienza / informazione/analisi dei fabbisogni); Work experiences, tirocini, stage; formazione finalizzata all'inserimento e reinse-

rimento lavorativo; percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrata (IFTS); formazione professionalizzante nell'ambito dei corsi di laurea; alta formazione post laurea; corsi di laurea; formazione permanente, formazione alfabetizzazione informatica e linguistica; "E.C.M.": educazione continua in medicina; Formazione continua, aggiornamento delle competenze, specializzazione perfezionamento, qualificazione e riqualificazione professionale, formazione conseguente a riconversione di attività produttive e di supporto alla innovazione aziendale ed all'auto imprenditorialità, corsi scolastici e di recupero, di ogni ordine e grado; organizzazione e gestione di corsi anche per corrispondenza, attività di studio, ricerca e sviluppo; prestazione di servizi tecnici, logistici e amministrativi per la progettazione, consulenza nel campo tecnico - formativo, servizi di medicina scolastica; gestire centri sportivi polivalenti, servizi per la diffusione e la promozione in genere della cultura: conferenze, mostre, seminari, cineforum;

- gestire soggiorni vacanze, colonie; gestione di mense aziendali e refezione scolastiche, gestire servizi di pulizia di ogni genere e tipo; curare l'orientamento e l'utilizzazione del volontariato; istituire e/o gestire il Servizio Civile Nazionale, ostelli della gioventù; case alloggio per studenti, attività di turismo sociale; attività per emigrati ed immigrati; svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.

La cooperativa può stipulare convenzioni e/o costituire società miste con enti pubblici e privati; partecipare ai pubblici appalti, alle trattative e licitazioni private ecc., compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per il conseguimento degli scopi sopra detti, la cooperativa potrà usufruire di contributi, benefici, sussidi, finanziamenti, e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente, o di finanziamenti da pubbliche amministrazioni, da organismi nazionali o internazionali od anche enti o figure giuridiche private nonché persone fisiche.

La cooperativa, può:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consorzi, reti scolastiche, enti consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsia-

si altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per l'ottenimento del credito ai soci;

d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

Può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c. La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa e di risparmio dei soci, stimolando lo spirito di previdenza raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c. La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo amministrativo applicando i principi che informano il presente statuto ed i regolamenti statutari eventualmente emanati ai sensi dell'art.40.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. La Cooperativa potrà aderire ad organismi di secondo grado su determinazione dell'Organo Amministrativo.

Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono tutte le persone senza alcuna discriminazione o distinzione.

La Società, con riguardo alle attività contemplate nell'oggetto sociale, potrà esercitare attività di cui all'art. 1 della legge 23/11/1939 n. 1815 e comunque per le quali sia prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione, nel rispetto della normativa specifica.

2) di trasferire la sede sociale dall'attuale sede di Milazzo, via XX luglio, n. 81 in Messina, via Ignatianum, n. 23;

3) di sostituire il vigente art. 19 (diciannove) dello statuto sociale con il seguente:

"L'Assemblea della Società può essere convocata e riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del

giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza - eventualmente disponendo una seconda convocazione che, comunque, non potrà avvenire entro le ventiquattro ore dalla prima convocazione - oltre l'elenco delle materie da trattare, e deve essere inviato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a cura dell'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedito a ciascun socio al domicilio risultante dal libro soci, nonchè agli amministratori ed ai membri dell'organo di controllo ovvero, sempre che sia possibile dare la prova dell'avvenuto ricevimento, mediante posta elettronica spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun socio, agli amministratori ed ai membri dell'organo di controllo all'indirizzo di posta elettronica su richiesta degli stessi indicato nel libro dei soci. In alternativa l'avviso di convocazione può essere affisso presso l'albo sociale istituito presso la sede almeno 30 (trenta) giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

In mancanza di tali formalità, le deliberazioni assembleari s'intendono regolarmente adottate quando partecipano all'adunanza tutti i soci aventi diritto di voto e tutti gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo sono presenti ovvero informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.";

4) di modificare il vigente articolo 25 (venticinque) dello statuto sociale sostituendolo con il seguente:

"La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alla modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta.

Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina e anche a tempo indeterminato.

Nel caso di nomina per un periodo fissato all'atto della nomina, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione. Ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale. In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa."

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti venti.

Richiesto io Notaio ricevo quest'atto da me letto al comparente il quale lo approva.

Quest'atto è dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su quattro fogli di cui occupa quattordici pagine fin qui ed è sottoscritto alle ore diciassette e minuti quaranta.

F.to: Gianluca Domenico Busacca

STUDIO NOTAIO ZUCCARELLO

E' copia su supporto informatico, conforme all'originale dell'atto, ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 che si trasmette in termine utile di registrazione ad uso del Registro delle Imprese, Terme Vigliatore, via 28 giugno 1966, n. 4, sette ottobre duemilasedici.